TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO

Art. 7

Gli assegni da corrispondere al personale in servizio all'estero, indicati nell'allegata tabella A, maggiorati o diminuiti in base alle disposizioni contenute negli articoli precedenti e le indennita' di cui alla tabella B, sono pagati nella valuta e secondo il rapporto fisso di ragguaglio stabilito per ciascuna sede con i decreti di cui all'art. 6 della legge 4 gennaio 1951, n. 13. L'eventuale maggiore o minore spesa che possa derivare dal trasferimento della valuta, in base al costo effettivo dell'operazione e' oggetto di conguaglio tra il Ministero degli affari esteri e quello del tesoro.

Versione in vigore dal 15 dicembre 1954, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Trattamento economico del personale addetto alle istituzioni culturali e scolastiche all'estero
Estremi	Legge 10 novembre 1954, n. 1142
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1954

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/trattamento-economico-del-personale-addetto-alle-istituzioni-1954/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it